



Capitolato Speciale d'Appalto

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI VARIE MISURE PER LA RACCOLTA DI SECCO INDIFFERENZIATO E CARTA-CARTONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “S.I.V.E. 4.0 - DIGITAL CIRCULAR TRANSITION: MODELLO INTEGRATO PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE, LA TRACCIABILITÀ SMART E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NEL BACINO VERONA SUD. INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E PARTECIPAZIONE.” FINANZIATO CON PROGRAMMA REGIONALE (PR) VENETO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 2021-2027 - PRIORITÀ 2 - AZIONE 2.6.2 “RIUTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE ATTRAVERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE, SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SU MODELLI DI CONSUMO SOSTENIBILE, VALORIZZAZIONE DEI BENI RIUTILIZZABILI” DI CUI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO ID 2580_005212 PRESENTATA IN RIFERIMENTO AL BANDO DGR N. 80 DEL 27 GENNAIO 2025 - CUP G11E25000050002 - CIG BB838C914A - CODICE GARA: G01803

Sommario

Art. 1.	Premessa	3
Art. 2.	Definizioni	3
Art. 3.	Oggetto e descrizione sommaria della fornitura	3
Art. 4.	Importo e durata della fornitura	4
Art. 5.	Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6.	Procedura di aggiudicazione	5
Art. 7.	Prezzo offerto.....	5
Art. 8.	Caratteristiche tecniche.....	6
Art. 9.	Richiesta attrezzature.....	9
Art. 10.	Tempistica e modalità di consegna attrezzature.....	10
Art. 11.	Accettazione delle forniture	11
Art. 12.	Potestà di controllo di SIVE	12
Art. 13.	Personale e sicurezza	13
Art. 14.	Responsabilità verso terzi e assicurazioni.....	14
Art. 15.	Osservanza delle leggi, delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.....	15
Art. 16.	Pagamenti	15
Art. 17.	Cessione e subappalto.....	16
Art. 18.	Garanzia Definitiva.....	17
Art. 19.	Inadempimenti e penalità.....	18
Art. 20.	Esecuzione d'ufficio	19
Art. 21.	Risoluzione contrattuale	19
Art. 22.	Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente.....	20
Art. 23.	Disposizioni finali.....	20
Art. 24.	Spese di contratto.....	20
Art. 25.	Trattamento dei dati personali	21
Art. 26.	Allegati	21

Art. 1. Premessa

Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. è una Società a capitale interamente pubblico che ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani con la modalità in house nonché l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

Il presente Capitolato contiene le norme tecnico-operative che regolano la fornitura da eseguirsi da parte dell'operatore economico Aggiudicatario (anche "Appaltatore") a favore di Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, nonché quelle di cui all'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- DG: Disciplinare di Gara;
- SIVE: la Stazione appaltante Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l.;
- Committente: soggetto che commissiona il servizio all'Appaltatore quindi, SIVE;
- Appaltante: la Stazione appaltante Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l.;
- Appaltatore: l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo (ad es.: raggruppamento temporaneo di imprese), Aggiudicatario dell'appalto;
- Concorrente / Offerente: ogni impresa che presenta offerta;
- RTI: Raggruppamento temporaneo di imprese;
- Giorni: giorni non festivi dal lunedì al venerdì;
- CAM: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti) DM 7 aprile 2025, GURI n. 92 del 19/04/2025 - in vigore dal 18 giugno 2025);
- RSU: rifiuti solidi urbani;
- RD: raccolta differenziata;
- Attrezzature: contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Richieste di consegna: richiesta dell'Appaltante all'Appaltatore di consegna parziale del quantitativo attrezzatura aggiudicata;
- Azienda fornita: Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l.;

Art. 3. Oggetto e descrizione sommaria della fornitura

Il presente appalto, non suddiviso in lotti, ha per oggetto la fornitura delle seguenti attrezzature (contenitori) per la raccolta differenziata porta a porta di alcune frazioni di rifiuti, come da specifiche descritte all'art. 8 del presente Capitolato e nelle schede tecniche allegate al presente CSA per farne parte integrante:

Lotto	Descrizione tipologia attrezzatura	Quantità (pz)
UNICO	contenitori da 120 lt per secco	31000
	contenitori da 120 lt per carta-cartone	31000
	contenitori da 240 lt per secco	300
	contenitori da 240 lt per carta-cartone	300
	contenitori da 360 lt per secco	2000
	contenitori da 360 lt per carta-cartone	2000

Le specifiche tecniche ed i requisiti minimi non derogabili sono compiutamente definiti all'art. 8 del presente Capitolato e nelle schede tecniche allegate al presente CSA.

L'Appaltatore è responsabile dei contenitori forniti ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice civile.

Art. 4. Importo e durata della fornitura

IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo di spesa stimato è pari ad € **2.061.240** comprensivo della fornitura dei contenitori, il loro trasporto e lo scarico a terra presso i punti di consegna come meglio specificato ai successivi Artt. 9 e 10, con esclusione della sola IVA, ed è così determinato:

N.	Descrizione	Quantità (pz)	Prezzo unitario (€/cad)	IMPORTO TOTALE
1	contenitori da 120 lt per SECCO	31000	24,50 €	759.500,00 €
	contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE	31000	24,50 €	759.500,00 €
	contenitori da 240 lt per SECCO	300	34,50 €	10.350,00 €
	contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE	300	34,50 €	10.350,00 €
	contenitori da 360 lt per SECCO	2000	44,50 €	89.000,00 €
	contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE	2000	44,50 €	89.000,00 €
	A) Importo a base di gara			
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00 €
C) Opzione 20% (art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023)				343.540,00 €
A) + B) + C) IMPORTO COMPLESSIVO				2.061.240,00 €

L'importo a base d'asta sulla quale dovrà essere formulata l'offerta in ribasso è pertanto pari a € **1.717.700**. Nella formulazione del prezzo, l'Appaltatore dovrà tenere conto di tutti quegli oneri cui sarà soggetto, desumibili dal presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, imputabili alla particolare natura ed ai tempi di esecuzione della fornitura.

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato.

Le imprese concorrenti dovranno esprimere un'offerta economicamente più vantaggiosa indicando un ribasso in percentuale sull'importo posto a base d'asta ed un progetto complessivo evidenziando le migliori proposte, valutate in aderenza al Disciplinare di gara.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte pari o in rialzo sull'importo a base d'asta.

I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della stessa. Qualora la procedura di affidamento non sia conclusa entro tale termine, la S.A. chiederà ai concorrenti di estendere la validità della propria offerta per il tempo necessario al compimento della stessa avvenuto con l'aggiudicazione dell'appalto.

DURATA DELLA FORNITURA

La durata dell'appalto è di **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dalla data della relativa stipula, ovvero dalla data di avvio della fornitura specificata nel contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto l'importo complessivo dell'appalto.

Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il valore delle prestazioni non ancora ordinate fosse inferiore all'importo del contratto, SIVE, si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto fino al raggiungimento di almeno i quattro quinti dell'importo e comunque per un tempo massimo di sei mesi. Nel caso in cui, prima

della scadenza originaria del contratto, il valore dello stesso risultasse esaurito, SIVE dichiarare concluso il contratto senza che l'Appaltatore possa accampare diritti o pretese di sorta.

SIVE dichiara sin d'ora che la durata del presente appalto risulta condizionata dal mantenimento in capo alla stessa della gestione dei rifiuti nel Territorio. In caso di subentro di altro soggetto gestore, ove richiesto, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto. Ove la parte pubblica subentrante decida di non proseguire nel rapporto contrattuale, nulla l'Appaltatore potrà richiedere a titolo di indennizzo.

La Stazione appaltante, anche in pendenza di stipula di contratto, procederà all'avvio anticipato all'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9. Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà pertanto essere garantita la partenza immediata delle forniture senza ulteriori adempimenti a carico della Società.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 120, D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, SIVE potrà imporre all'appaltatore la loro esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito puntualmente individuati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)
- 2) Disciplinare di Gara (DG)
- 3) Offerta tecnica completa (art. 16 del Disciplinare di Gara)
- 4) Offerta economica completa (art. 17 del Disciplinare di Gara)
- 5) Garanzia definitiva (art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto)
- 6) Patto di integrità
- 7) Nota informativa sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza

Art. 6. Procedura di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica ed economia è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Per ulteriori dettagli e contenuti si rimanda all'Art. 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE del Disciplinare di Gara.

Art. 7. Prezzo offerto

Il prezzo della fornitura è quello risultante dall'applicazione del ribasso presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario e specificato nel **Modulo offerta economica**.

Il prezzo offerto è comunque comprensivo di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti costituenti il contratto.

In particolare, il prezzo offerto, proposto dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza, è comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni del presente Capitolato e/o del contratto e tutte le norme nazionali ed europee relative al servizio di cui trattasi.

REVISIONE PREZZI

Per ulteriori dettagli e contenuti si rimanda all'Art. 3.2 REVISIONE DEI PREZZI del Disciplinare di Gara.

Art. 8. Caratteristiche tecniche

Come sopra introdotto, il presente appalto interessa la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, le cui caratteristiche sono dettagliate nel presente articolo.

I contenitori, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi D.M. 7 aprile 2025, dovranno avere determinate caratteristiche:

- Essere nuovi di fabbrica.
- Possedere buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti.
- Essere caratterizzati da materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi, che ne assicurino l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, nonché possedere la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV, garantendo lunga durata, manutenzione di facile esecuzione, alta resistenza, stabilità dimensionale, igienicità e ottima lavabilità.
- Essere a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire al di fuori.
- Possedere sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- Essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo norme UNI EN serie 840, serie 12574, serie 13071 ecc.).
- Essere dotati di dispositivi che permettono l'individuazione dell'utenza, oltre che dotati di codice identificativo o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore.
- Essere dotati di dispositivi che permettono l'individuazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la contabilizzazione/misurazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*".
- Le vasche dei contenitori devono essere prodotte in materiale plastico, di colore nero, grigio o comunque scuro e contenere almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.
- I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.
- Essere dotati di coperchio con colorazione che agevoli il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma UNI 11686 *Waste visual elements*.
- Possedere indicazioni semplici e chiare sulla frazione di rifiuto a cui sono destinati.

Oltre a quanto sopra specificato, i contenitori oggetto della fornitura dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche di seguito riportate:

Dimensioni	Volume nominale 120 lt con tolleranza $\pm 3\%$ Carico utile nominale minimo 48 kg
	Volume nominale 240 lt con tolleranza $\pm 3\%$ Carico utile nominale minimo 96 kg
	Volume nominale 360 lt con tolleranza $\pm 3\%$ Carico utile nominale minimo 144 kg
Materiale	Polietilene ad alta densità HDPE, rigenerato con percentuale non inferiore ai limiti previsti dai vigenti CAM, 100% riciclabile a fine vita, di materiale riciclato in conformità a quanto previsto dai vigenti CAM. Il materiale deve possedere buone caratteristiche meccaniche di resistenza. I contenitori dovranno essere sufficientemente resistenti dal punto di vista costruttivo per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti e quindi, materiali, spessori, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi dovranno garantirne l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a scuotimenti ripetuti.
Svuotamento	La struttura del contenitore deve possedere attacco frontale a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore, svuotabile con sistemi AVC e AVB a norme UNI EN 840-1. Per mantenere l'efficienza massima di durata, il contenitore deve essere dotato di opportune soluzioni meccaniche atte garantire la funzionalità del tempo (es. sistemi di smorzamento delle sollecitazioni, di assorbimento urti, di dissipazione delle forze, ecc.).
Resistenza ai raggi UV, agenti chimici e biologici	Materiale resistente ai raggi UV, alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici e biologici, al gelo, al calore, al deterioramento.
Colorazione fusto	RAL 7012 (non saranno accettate tonalità più chiare di RAL 7031 o più scure di RAL 7015)
Fusto	Il corpo del contenitore deve avere una forma tale da favorirne la movimentazione e lo svuotamento. Deve essere stampato in un unico pezzo, con superfici interne lisce in modo tale da favorire le operazioni di pulizia ed essere esente da spigoli vivi e bordi taglienti. Sulla parte frontale dei contenitori deve essere realizzata una idonea presa per consentire la movimentazione con dispositivo di sollevamento cosiddetto "a pettine", ricavato per fusione. L'attacco a pettine, nel rispetto nella norma UNI EN 840, deve possedere ulteriori caratteristiche migliorative riguardanti la capacità di dilatazione e di assorbimento delle forze presenti in caso di svuotamenti particolarmente pesanti e gravosi, mediante dispositivi, sistemi, forme geometriche ecc. che ne preservino la funzionalità e la durata nel tempo. La parte frontale della vasca deve essere liscia.
Coperchio	Ancorato al fusto mediante cerniere adeguatamente dimensionate Apertura a ribaltamento totale a 270° Senza serratura Strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori Dotato di almeno due prese frontali (maniglie) per facilitare l'apertura mediante opportune nicchie ricavate per fusione, in modo da garantire la massima tenuta I perni delle cerniere devono essere realizzati con appositi ganci di "fermo" per evitare la accidentale fuoriuscita
Colorazione coperchio	RAL 7040 (secco indifferenziato) RAL 5017 (carta-cartone)

Ruote	Coppia di ruote in gomma piena diametro indicativo Ø 200 mm per contenitori da 120/240 lt e Ø 300 mm per contenitori da 360 lt, con assale in acciaio zincato, idonee allo spostamento e tali da sopportare i carichi che si potranno verificare nell'uso del contenitore. Le ruote devono avere un sistema di aggancio automatico all'assale in modo che lo stesso avvenga per semplice pressione; nonché, sistema di sgancio per permetterne il recupero, accessibile dalla parte esterna della ruota.
Marcatura	Ciascun contenitore deve essere conforme alla vigente norma UNI EN 840-1 e deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con numero della norma europea di riferimento; volume nominale; nome fabbricante o marchio commerciale; massa totale ammissibile in kg; anno e mese di produzione. La designazione dei contenitori dovrà essere conforme ai requisiti della norma UNI EN 840-1.
Condizioni di fornitura	Consegnati in pile di max 10 contenitori a pila, con ultimo assale montato (agevola la movimentazione), tutti i coperchi montati, le ruote e gli assali rimanenti dovranno essere fornite smontate ed inserite all'interno di ogni contenitore.
Dispositivi rifrangenti	I contenitori dovranno essere forniti con n. 4 (quattro) strisce rifrangenti in classe 1 formato 10x40 cm a norma di legge (già applicate al fusto) e comunque con superficie riflettente minima non inferiore a 1600 cm ² .
Grafica frontale	Adesivo high tack in PVC protetto con plastificazione opaca o stampa IML (In-Mould Labeling) in quadricromia (rif. criterio 7) degli adesivi informativi di cui agli allegati 1 e 2 al presente CSA. La grafica e i materiali utilizzati dovranno garantire per almeno 10 anni l'indelebilità della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici ed esposizione a raggi UV. I definitivi file grafici saranno inviati, a seguito aggiudicazione, dall'Appaltante all'Appaltatore. Non sono ammesse modifiche di elementi che compongono la grafica.
Stampa laterale	Serigrafia monocromatica sul fianco del fusto (lato destro vista frontale) di dimensioni indicative 60 x 20 mm del <u>codice alfanumerico riportato sul Tag-RFID e del QR-Code</u> . La grafica e i materiali utilizzati dovranno garantire per almeno 10 anni l'indelebilità della stessa se sottoposta agli agenti atmosferici ed esposizione a raggi UV. Non sono ammesse modifiche di elementi che compongono la grafica.
Etichetta	N. 1 etichetta con codice alfanumerico in chiaro e in QR-code del Tag-RFID
Garanzia	Garanzia 24 mesi dalla consegna.
Ulteriori disposizioni	<u>Completano la fornitura l'applicazione in conto lavorazione dei Tag-RFID in PVC (dimensioni ca. 90x25x1 mm) forniti dalla Stazione appaltante con rivetti sul retro del fusto nella parte inferiore del maniglione.</u>

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, la durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, per ogni tipologia di contenitore, il concorrente dovrà presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato il concorrente dovrà presentare una documentazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato.

Alla consegna l'Appaltatore esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione di produzione o di prodotto (con apposito codice di certificazione) in relazione ai prodotti consegnati.

Art. 9. Richiesta attrezzature

L'Appaltante potrà chiedere l'anticipo dell'esecuzione successivamente all'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto, come già riportato agli articoli precedenti.

Le richieste di consegna da parte dell'Appaltante saranno trasmesse per iscritto via mail all'indirizzo indicato dall'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di consegna presso l'Appaltante, **anche per carichi parziali e/o composti da più tipologie di articoli; pertanto, SIVE non garantisce consegne organizzate per bilici interi.**

Ogni richiesta di consegna sarà completa delle seguenti informazioni:

- codice articolo identificativo di ogni tipologia di attrezzatura;
- numero pezzi per ogni tipologia;
- data di consegna;
- punto di consegna con indicazione di accessibilità o meno a mezzi di 15/18 mt (cd. bilici)

È prevista la consegna dei contenitori presso il polo logistico di Via Ponzina, 2/g a Legnago (VR), o altri siti di stoccaggio nei Comuni gestiti da SIVE in provincia di Verona che verranno comunicati alla conferma d'ordine. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, SIVE comunica che alla data di redazione del presente Capitolato non può garantire che i punti di consegna siano accessibili a mezzi di 15/18 mt (cd. bilici).

Scorta in pronta disponibilità

Oltre alle tranche di consegna programmate, l'Aggiudicatario si impegna a mantenere presso i propri magazzini/stabilimenti per l'intera durata del contratto una scorta di sicurezza permanente pari ai seguenti quantitativi minimi di contenitori (o maggiori quantitativi proposti in offerta tecnica - rif. criterio 8):

- n. 800 contenitori da 120 lt per SECCO
- n. 800 contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE
- n. 50 contenitori da 240 lt per SECCO
- n. 50 contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE
- n. 100 contenitori da 360 lt per SECCO
- n. 100 contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE

Tale scorta si intende come “*Scorta in pronta disponibilità*” e non costituisce consegna eseguita; i contenitori giacenti in scorta:

- restano di proprietà e a rischio dell'Aggiudicatario fino al momento del loro effettivo invio a destino su richiesta della Stazione appaltante, che potrà avvenire in qualunque momento durante la durata contrattuale;
- dovranno essere già dotati di tag-RFID;
- rientrano nel quantitativo complessivo della fornitura.

La consegna dei contenitori stoccati sarà attivata con le modalità di cui al presente articolo, a mezzo mail e dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni (o minori tempi proposti in offerta tecnica - rif. criterio 8); ad ogni consegna completata l'Aggiudicatario dovrà provvedere al ripristino della “*Scorta in pronta disponibilità*” al fine di garantirne i quantitativi minimi.

Ogni responsabilità sulla fornitura stoccata o verso terzi derivante dalla stessa, rimarrà in capo all'Aggiudicatario fino al momento della consegna effettiva a SIVE.

Art. 10. Tempistica e modalità di consegna attrezzature

Salvo maggiori tempistiche per la conclusione della procedura di affidamento, la fornitura dei contenitori avverrà con consegne e pagamenti frazionati, più precisamente:

consegna 1 entro il 30/09/2026 presso uno o più comuni soci di SIVE

Descrizione	Quantità (pz)
contenitori da 120 lt per SECCO	3900
contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE	3900
contenitori da 240 lt per SECCO	50
contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE	50
contenitori da 360 lt per SECCO	100
contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE	100

consegna 2 entro il 31/10/2026 presso uno o più comuni soci di SIVE

Descrizione	Quantità (pz)
contenitori da 120 lt per SECCO	4000
contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE	4000
contenitori da 240 lt per SECCO	50
contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE	50
contenitori da 360 lt per SECCO	100
contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE	100

consegna 3 entro il 30/11/2026 presso uno o più comuni soci di SIVE

Descrizione	Quantità (pz)
contenitori da 120 lt per SECCO	6100
contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE	6100
contenitori da 240 lt per SECCO	50
contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE	50
contenitori da 360 lt per SECCO	100
contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE	100

Sono previste ulteriori consegne nel corso del 2027 e 2028 da concordarsi con l'Aggiudicatario

Descrizione	Quantità (pz)
contenitori da 120 lt per SECCO	17000
contenitori da 120 lt per CARTA-CARTONE	17000
contenitori da 240 lt per SECCO	150
contenitori da 240 lt per CARTA-CARTONE	150
contenitori da 360 lt per SECCO	1700
contenitori da 360 lt per CARTA-CARTONE	1700

Le attrezzature dovranno essere consegnate tassativamente nei tempi indicati nella richiesta Art. 9, pena l'applicazione delle penalità esplicitate all'art. 19 del presente CSA, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Non saranno considerate cause di forza maggiore gli scioperi del proprio personale dipendenti da cause direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL. Non saranno altresì considerate cause di forza maggiore i periodi di chiusura per ferie dell'Appaltatore.

Le attrezzature dovranno essere consegnate, con scarico a terra a carico dell'Appaltatore con automezzo dotato di sponda idraulica, franco destino presso polo logistico di Via Ponzina, 2/g a Legnago (VR), o altri siti di stoccaggio nei Comuni gestiti da SIVE in provincia di Verona che verranno comunicati alla conferma d'ordine. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, SIVE comunica che alla data di redazione del presente Capitolato non può garantire che i punti di consegna siano accessibili a mezzi di 15/ 18 mt (cd. bilici).

Sarà cura dell'Appaltante comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.

L'attrezzatura richiesta dovrà rispettare obbligatoriamente i seguenti requisiti:

- consegnati in pile di max 10 contenitori a pila, con ultimo assale montato (agevola la movimentazione), tutti i coperchi montati, le ruote e gli assali rimanenti dovranno essere fornite smontate ed inserite all'interno di ogni contenitore;
- i contenitori dovranno essere forniti con n. 4 (quattro) strisce rifrangenti in classe 1 formato 10x40 cm a norma di legge (già applicate al fusto) e comunque con superficie riflettente minima non inferiore a 1600 cm²;
- rispettare le tipologie e le quantità del materiale indicato nelle richieste di fornitura;
- trasporto e consegna: **nel prezzo della fornitura è compreso il trasporto e lo scarico a terra dei contenitori con automezzo dotato di sponda idraulica; il personale SIVE preleverà le pile di contenitori scaricati a terra con divieto assoluto di salire sui mezzi della ditta fornitrice (sponda idraulica, pianale, rimorchio, cabina, ecc.). Si comunica fin d'ora che SIVE non è dotata di carrelli elevatori, muletti o attrezzature per lo scarico dei contenitori.**
- pronta per essere consegnati agli utenti, privi di residui di lavorazione o di altro materiale depositato sui contenitori derivante dallo stoccaggio degli stessi (es. polvere, terriccio, liquidi, sabbia, ecc.)

Completa la fornitura l'applicazione in conto lavorazione dei Tag-RFID in PVC (dimensioni ca. 90x25x1 mm) forniti dalla Stazione appaltante con rivetti sul retro del fusto nella parte inferiore del maniglione. L'elenco e i codici dei Tag-RFID verranno trasmessi all'atto della conferma d'ordine.

Art. 11. Accettazione delle forniture

Al momento della consegna, ogni singola fornitura verrà verificata, per una prima accettazione, da un operatore incaricato dall'Appaltante. Nello specifico l'operatore verificherà visivamente la corrispondenza tra quanto riportato nel documento di trasporto e quanto effettivamente consegnato. Eventuali differenze o difformità saranno annotate nel suddetto documento di trasporto e faranno fede al fine di predisporre le successive contestazioni formali sulla fornitura.

Tali verifiche non sostituiscono i successivi controlli puntuali sulla conformità, quantità e qualità del materiale che saranno effettuati dall'Appaltante, né impediscono successive eventuali contestazioni in caso di anomalie del materiale fornito riscontrate in fase di distribuzione delle attrezzature, meglio descritte all'art. 12 del presente CSA.

GARANZIA

Le attrezzature oggetto di fornitura devono essere garantite da qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di assemblaggio per un periodo di 24 mesi decorrenti dall'avvenuta verifica della conformità di tutte le forniture.

Restano fermi le maggiori responsabilità in materia di garanzia fissate dalle disposizioni degli artt. 1490,1492, 1493 del Codice civile.

Art. 12. Potestà di controllo di SIVE

Per tutta la durata dell'appalto, SIVE potrà effettuare controlli a campione sulla qualità dell'attrezzatura fornita, al fine di accertare la corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura stessa con quelle indicate nelle schede tecniche allegate al presente CSA per farne parte integrante.

Tali verifiche a campione prescindono dall'accettazione della fornitura e dalle verifiche meglio descritte all'art. 11 del presente Capitolato.

L'Appaltante si riserva di effettuare le verifiche a campione anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituti di analisi indipendenti. I costi delle verifiche presso tali laboratori sono a carico dell'Appaltante, salvo nel caso in cui l'esito definitivo delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si riscontrasse una non conformità alle specifiche tecniche pattuite). In tal caso il costo è a carico dell'Appaltatore, oltre alle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Nel caso in cui venga riscontrata una non conformità, questa verrà comunicata formalmente via PEC all'Appaltatore che potrà, entro 2 (due) giorni dal ricevimento, chiedere una verifica in contraddittorio da tenersi entro 2 (due) giorni nella sede dell'azienda fornita. In caso di esito negativo delle verifiche o nel caso l'Appaltatore non chieda la verifica in contraddittorio, l'Appaltatore deve ritirare e contestualmente sostituire tutta l'attrezzatura difettosa entro 8 (otto) giorni dal ricevimento formale della contestazione, il tutto a spese e cura dell'Appaltatore stesso al quale verranno addebitate anche le penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e l'Appaltatore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti nel presente CSA, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara e agli eventuali campioni presentati, l'Azienda Fornita potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, comunque non inferiore al 10% del valore della singola tranche di fornitura di cui trattasi. In assenza di comunicazioni scritte da parte dell'Azienda Fornita circa le verifiche sopra citate, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta consegna, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità fatti salvi i termini di garanzia.

Le predette verifiche interessano anche il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) D.M. 7 aprile 2025 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)*". Nel caso in cui l'attrezzatura contestata sia già stata parzialmente distribuita sul territorio dall'Appaltante, l'Appaltatore deve consegnare il quantitativo corrispondente al lotto consegnato a fronte di un reso parziale degli stessi non conformi, rifondendo l'Appaltante le spese del ritiro e della nuova distribuzione.

La verifica di conformità effettuata a campione sui prodotti non esonera comunque l'Appaltatore dalla contestazione di eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della stessa, ma vengano in seguito accertati.

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto SIVE, previa comunicazione all'Appaltatore, può in qualunque momento:

- effettuare controlli circa la regolarità contributiva dell'Appaltatore, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L'Appaltatore è tenuto a fornire prontamente tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesta, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell'Appaltatore.

Art. 13. Personale e sicurezza

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In particolare:

- a) l'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e smi, in particolare deve:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda Fornita e di indennizzo da parte della stessa.
- d) l'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;
 - della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

SIVE garantisce l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Ogni fase lavorativa connessa con l'appalto dovrà essere garantita nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro ed in particolare le attività operative, eseguite mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni.

Rimane, quindi, ad esclusivo carico dell'Appaltatore eseguire la Valutazione dei Rischi della propria attività, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, e attuare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In ragione della natura dell'affidamento non si riscontrano rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e smi) e la quantificazione dei costi di sicurezza interferenziale, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei rischi specifici di cui all'art. 26, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e smi. Prima della firma del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire:

- Dichiarazione sostitutiva ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi (Requisiti di idoneità tecnico professionale)
- Nota informativa rischi specifici (NIR)

Responsabilità Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile e risponderà del comportamento dei suoi dipendenti nonché dell'osservanza da parte degli stessi degli obblighi nascenti dall'attuazione del presente appalto.

L'Appaltatore assumerà in proprio, tenendo indenne SIVE, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati a SIVE o a terzi, per causa dell'Appaltatore stesso o del suo personale, nell'esecuzione delle prestazioni inerenti all'appalto.

SIVE è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

Subappalto

L'Appaltatore non potrà dare in subappalto alcuna parte del lavoro a lui commissionato, qualora non sia in possesso di esplicita autorizzazione scritta rilasciata da SIVE. Per quelle operazioni per cui fosse riconosciuta la necessità di appoggiarsi a ditte terze (trasporto e consegna), l'autorizzazione scritta ottenuta per il subappalto non scaricherà l'Appaltatore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali. Resta inteso che oltre i citati casi di subappalto, il coinvolgimento a qualsiasi titolo di ditte terze a cura dell'Appaltatore, lo stesso diviene soggetto responsabile delle verifiche delle condizioni di idoneità tecnico-professionale di cui ai disposti dell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e smi nei confronti di tutti questi ultimi coinvolti. Lo stesso Appaltatore in caso di subappalto dovrà dare evidenza formale a SIVE di aver trasferito al subappaltatore tutte le informazioni in ambito sicurezza sul lavoro ricevute da SIVE.

I lavoratori dell'Appaltatore ed eventuali subappaltatori potranno essere oggetto di controllo da parte di personale di SIVE in merito alla conoscenza e rispetto delle procedure e indicazioni impartite in ambito sicurezza sul lavoro.

Art. 14. Responsabilità verso terzi e assicurazioni

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti e incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone o cose sia di proprietà dell'Azienda Fornita sia di terzi, tenendo esonerata l'Azienda fornita dalle relative conseguenze.

L'Appaltatore risponde direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata a SIVE, prima dell'inizio del servizio, idonea polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

L'Aggiudicatario trasmette, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, la polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti all'appalto affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alla presente gara e per tutta la sua durata.
- b) La polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000 unico, sia per la garanzia RCT che per quella RCO.
- c) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la Stazione appaltante e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo.

- d) La polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'Appaltatore.
- e) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dall'Appaltatore a SIVE prima della stipula del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.
- f) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte a SIVE alle relative scadenze.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto ed avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla Stazione appaltante la regolare esecuzione dell'appalto anche qualora l'operatore economico fosse vittima di esternalità negative.

Al riguardo si precisa che, in alternativa alla polizza di cui sopra, l'operatore economico potrà dimostrare di essere già assicurato per la Responsabilità Civile RCT/RCO con una polizza aziendale avente le medesime caratteristiche purché, anche attraverso un'apposita appendice, essa: (1) preveda l'estensione della sua efficacia al contratto accedente alla presente gara e per tutta la sua durata; (2) non preveda limiti al numero di sinistri denunciabili e pagabili nei limiti del massimale innanzi indicato; (3) contenga la dichiarazione della compagnia di assicurazione di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante; (4) non escluda dal novero dei terzi per danni materiali e/o corporali, la Stazione appaltante e il suo personale, nonché tutti gli aventi causa con quest'ultima e, comunque, tutte le persone che usufruiranno del servizio; (5) non preveda l'opponibilità ai soggetti anzidetti, di condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della pertinente documentazione in copia conforme.

Art. 15. Osservanza delle leggi, delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Per l'espletamento del servizio del presente Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Committente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro dalla Committente stessa ne farà comunicazione all'Aggiudicatario e, se dovuto, anche all'Ispettorato del Lavoro.

Art. 16. Pagamenti

Pagamento con bonifico bancario 60 gg.d.f.f.m. a singola fornitura completata.

È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che il Committente, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 si comunica che il contratto identificato dal codice CIG BB838C914A e CUP G11E25000050002, tali codici dovranno essere indicati in fattura. All'atto del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale il Committente accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all'esecuzione del presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Eventuali modifiche dei dati trasmessi dovranno essere tempestivamente comunicate.

Si avvisa che a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le fatture con CIG e CUP errati o mancanti verranno respinte; ciò comporterà emissione di nota di credito e successiva fattura corretta.

Prima di disporre il pagamento saranno accertati eventuali inadempimenti in materia tributaria e finanziaria ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e smi ed in accordo alle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40.

Si comunica che per le società pubbliche quali la scrivente ai sensi del D.L. 148/2017 si applica il c.d. "Split Payment": pertanto sulle fatture emesse a carico della scrivente dovrà essere apposta la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17/ter DPR 633/72" o altra similare; SIVE provvederà pertanto a liquidare al fornitore l'importo imponibile mentre verserà l'IVA direttamente all'Erario. Ai fini della fatturazione elettronica il codice destinatario da indicare è il seguente: M5UXCR1.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione da parte del Committente della dichiarazione di regolarità contributiva D.U.R.C., rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la garanzia definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, il Committente non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

I prezzi indicati in offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, disposte ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17. Cessione e subappalto

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati a SIVE.

Il concorrente indica nella documentazione di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. È vietato, altresì, il ricorso al subappalto c.d. "a cascata" (cfr. art. 119, D.Lgs. 36/2023) stante la necessità di uno stretto controllo della filiera della gestione dei rifiuti in oggetto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SIVE si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da SIVE comporterà la decadenza del contratto.

SIVE provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall'art. 119, D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore comunica a SIVE la parte delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che avranno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - da prevedere espressamente nei relativi contratti - dovranno procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone tempestivamente la Prefettura e SIVE. Quest'ultima si riserva di verificare il corretto adempimento di detto obbligo e farà valere nelle sedi opportune la nullità assoluta dei contratti privi di detta clausola.

Nell'individuazione dei suddetti sub-contraenti l'Appaltatore deve, tra l'altro, tenere in considerazione la necessità che gli stessi possano garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali degli Utenti, di modo che il loro trattamento avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" e della vigente normativa nazionale. Su tali soggetti gravano, infatti, i medesimi, relativi obblighi posti in capo all'Appaltatore. Diversamente, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in solido per tale inadempimento.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

Art. 18. Garanzia Definitiva

L'Appaltatore è tenuto a presentare, all'atto della stipula del contratto, Garanzia Definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità indicate all'art. 106 del Codice, già richiamate al punto 10 del Disciplinare di Gara, dell'ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Alla Garanzia Definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, come definite punto 10 del Disciplinare di Gara.

La Garanzia Definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Garanzia Definitiva coprirà inoltre gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di altre azioni da parte della Società.

La Garanzia Definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La Garanzia Definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della Garanzia Definitiva medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La dichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società.

Resta salva, per la Società, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla Garanzia Definitiva, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

Art. 19. Inadempimenti e penalità

L'Appaltante vigila sulla corretta esecuzione delle forniture eseguite da parte dell'Appaltatore.

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte dell'Appaltante nei seguenti casi:

1	Ritardata consegna rispetto alla data indicata nella richiesta di consegna (art. 9 del presente CSA)	Per ogni giorno lavorativo di ritardo: l'1,5 % del valore delle attrezzature non consegnate, con un minimo di € 100,00 (cento/00), salvo maggior danno che consegue dal ritardo.
2	Attrezzature non conformi rispetto ai requisiti tecnici richiesti nel presente CSA (art. 8) e dai relativi allegati, nonché alle migliorie presentate e valutate in fase di offerta, fermo restando l'obbligo del fornitore di provvedere alla sostituzione del materiale contestato entro i termini e con le modalità descritte all'art. 9 del presente CSA.	L'1,5 % del valore delle attrezzature non conformi, con un minimo di € 100,00 (cento/00), salvo maggior danno che consegue dalla non conformità de materiale.
3	Per ogni intervento aggiuntivo da parte degli addetti dell'Appaltante resosi inevitabilmente necessario di correzione, ripristino, riallestimento, pulizia e riparazione sulla nuova attrezzatura o nel suo imballo ricevuta dall'Affidatario, risultante non conforme ai requisiti tecnici richiesti nel presente CSA (art. 8) e dai relativi allegati nonché alle migliorie presentate e valutate in fase di offerta.	€ 30,00 (trenta) per ogni ora e, in proporzione, per ogni frazione di ora totale impiegata dal personale dell'Appaltante.
4	Ritardato ritiro e sostituzione delle attrezzature non conformi (art. 12 del presente CSA).	Per ogni giorno di ritardo: l'1,5 % del valore delle attrezzature non ritirate e/o riconsegnate nei termini indicati, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00), salvo maggior danno che consegue dal ritardo. Per ogni mq occupato dalla merce in attesa di ritiro da parte dell'Appaltatore e ogni giorno di ritardo: € 10,00 (dieci/00).
5	Per ogni altra inadempienza legata a quanto previsto per l'esecuzione contrattuale, comprendendo le migliorie presentate e valutate in fase di offerta, non rientrante delle fattispecie da 1 a 4.	Minimo € 100,00 (cento/00) da calcolarsi in base alla gravità della singola fattispecie.

L'importo massimo delle penali applicabili non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, SIVE ha la facoltà di procedere alla risoluzione dell'ordine con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

SIVE, entro 60 (sessanta) giorni solari dall'accertamento, ne darà comunicazione all'Appaltatore, che potrà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza contestata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, SIVE esprimerà il proprio giudizio, applicando, se del caso, una penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per inadempimenti legati a cause di forza maggiore che, comunque, andranno tempestivamente documentate. L'Appaltatore dovrà concretamente attivarsi in modo tale da permettere di riattivare subitamente la fornitura in condizioni di sicurezza.

L'applicazione della penalità come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di SIVE nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute da SIVE sulla prima fattura in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, SIVE avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni solari.

Art. 20. Esecuzione d'ufficio

Qualora si verificano inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle forniture, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro il termine ultimativo stabilito da SIVE, quest'ultima potrà eseguire d'ufficio le forniture necessarie al regolare svolgimento dell'appalto, direttamente ovvero individuando un altro operatore economico. SIVE, oltre alle eventuali penalità, si rivalerà nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette forniture, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla garanzia definitiva, impregiudicata la facoltà di SIVE di ogni azione e/o determinazione, in ogni sede, per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 21. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, SIVE può procedere alla risoluzione del presente contratto *ex art. 1456 c.c.* (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di SIVE, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia della fornitura;
- e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- h) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
- i) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

- j) nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e l'Appaltatore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti nel presente Capitolato, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara e agli eventuali campioni presentati;
- k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, SIVE procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a SIVE per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che SIVE possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 22. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita quella che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da SIVE, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo in tal senso, SIVE stabilirà l'interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell'Appaltatore, che questi potranno far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da SIVE. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 18 del presente Capitolato.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, i cui contatti sono reperibili al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto>.

Art. 23. Disposizioni finali

L'appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice civile e dall'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all'oggetto dell'appalto.

Art. 24 Spese di contratto

Le spese dell'eventuale registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, al momento della stipula, l'Appaltatore dovrà assolvere una tantum l'imposta di bollo che proporzionalmente all'importo del presente affidamento e secondo quanto definito dalla tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice, è stabilita in € 250,00.

Per ulteriori dettagli e contenuti si rimanda all'Art. 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO del Disciplinare di Gara.

Art. 25. Trattamento dei dati personali

- a) L'Appaltatore deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") e della vigente normativa nazionale e degli specifici provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili al presente contratto.
- b) Nell'esecuzione del presente contratto potranno venire comunicati, o comunque reciprocamente messi a disposizione, i dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, ecc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiranno il contratto e/o daranno ad esso esecuzione (c.d. "Soggetti Autorizzati"). Entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto. I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario all'espletamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto. Nell'informativa ai propri dipendenti e collaboratori ciascuna Parte si impegna a comunicare che i loro dati personali e di contatto potranno essere comunicati a terzi per esigenze lavorative.

Per ulteriori dettagli e contenuti si rimanda all'Art. 29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI del Disciplinare di Gara.

Art. 26. Allegati

- 1) Stampa informativa frontale SECCO INDIFFERENZIATO (rif. punto 4.1.2 del DM 07/04/2025)
- 2) Stampa informativa frontale CARTA-CARTONE (rif. punto 4.1.2 del DM 07/04/2025)
- 3) Specifica di posizionamento Tag-RFID, stampa laterale ed etichetta

ALLEGATO 1

STAMPA INFORMATIVA FRONTALE SECCO INDIFFERENZIATO
riferimento paragrafo 4.1.2 del Decreto 7 aprile 2025



dimensioni A4 (210 x 297 mm)

ALLEGATO 2

STAMPA INFORMATIVA FRONTALE CARTA-CARTONE
riferimento paragrafo 4.1.2 del Decreto 7 aprile 2025



dimensioni A4 (210 x 297 mm)

ALLEGATO 3

SPECIFICHE DI POSIZIONAMENTO TAG-RFID, STAMPA LATERALE ED ETICHETTA




Foto 1: Posizione Tag-RFID in contenitore con 3 (o meno) nervature di rinforzo
Tag-RFID da rivettare sul lato destro, in zona centrale, a ca. 5 cm dal bordo superiore del fusto



Foto 2: Posizione Tag-RFID in contenitore con 4 (o più) nervature di rinforzo
Tag-RFID da rivettare al centro a ca. 5 cm dal bordo superiore del fusto




Foto 3: Posizione stampa laterale

Serigrafia monocromatica sul fianco del fusto (lato destro vista frontale) di dimensioni indicative 60 x 20 mm del codice alfanumerico riportato sul Tag-RFID e del QR-Code da posizionarsi al centro del fusto a ca. 15/20 cm dal bordo superiore del fusto



Foto 4: Etichetta

Etichetta con codice alfanumerico in chiaro e in QR-code del Tag-RFID